

## La posizione del consumatore nella nuova OCM vino

### 1. – *Quadro normativo*

Nel mese di luglio 2009 si è finalmente completato il processo di riforma dell'Organizzazione Comune di Mercato (OCM) per il settore vitivinicolo, iniziato l'anno precedente.

Come noto, la base giuridica per tali misure è data dagli artt. 36 e 37 del Trattato di Roma, in materia di politica agricola comune, ove l'interesse del consumatore è principalmente visto – per ragioni storiche – nell'ottica della garanzia per gli approvvigionamenti a prezzi ragionevoli (1).

La precedente OCM Vino era fondata sul regolamento CE del Consiglio n.1493/1999 (2), che rappresentava il provvedimento «base», cui era poi stata data applicazione con vari regolamenti attuativi, adottati dalla Commissione: tra essi, va ricordato il n. 753/2002 (3) (concernente la designazione, la presentazione e la protezione dei prodotti vitivinicoli) ed il regolamento 1622/2000 (4) (il cosiddetto Codice Enologico), quest'ultimo poi per breve tempo sostituito – ma senza modificazioni sostanziali – dal regolamento n. 423/2008 (5).

Quale ovvio primo passo della riforma, nell'anno 2008 venne abrogato il menzionato regolamento «base», sostituendolo con il regolamento CE del Consiglio n. 479/2008 (6).

---

(1) Art. 33 del Trattato.

(2) Regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, *relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo*, e successive modificazioni, ora abrogato.

(3) Regolamento CE n. 753/2002 della Commissione del 29 aprile 2002, *che fissa talune modalità di applicazione del regolamento CE n.1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli*, e successive modificazioni, ora abrogato.

(4) Regolamento CE n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000, *che fissa talune modalità di applicazione del regolamento CE n.1493/1999 del Consiglio e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici*, e successive modificazioni, ora abrogato.

(5) Regolamento CE n. 423/2008 della Commissione dell'8 maggio 2008, *che fissa talune modalità di applicazione del regolamento CE n.1493/1999 del Consiglio e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici*, e successive modificazioni, ora abrogato: suo fine (si veda il *considerando* n. 1) era solo quello di procedere alla codificazione del precedente regolamento n.1622/2000, cit.

(6) Regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, *relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo*, e successive modificazioni.

Intuitivamente, il secondo passo della riforma era rappresentato dall'adozione di tutte le misure applicative necessarie per dare attuazione al nuovo regolamento «base», sì da tenere conto dei principi fissati da quest'ultimo. In effetti così è successivamente avvenuto, ma le cose si complicano leggermente per i seguenti motivi.

Sino al 31 luglio 2009, la OCM Vino è stata tradizionalmente disciplinata in modo separato dalla OCM Unica per il settore agricolo, costituita quest'ultima dal regolamento CE del Consiglio n. 1234/2007 (7). Dopo detta data la situazione cambia. Infatti, per (sole?) ragioni di semplificazione legislativa (8), la OCM Vino – come riformata nell'anno 2008, grazie al menzionato regolamento n. 479/2008 – è stata inglobata nella OCM Unica.

A tal fine, mediante il successivo regolamento CE del Consiglio n. 491/2009<sup>9</sup>, il contenuto del citato regolamento CE del Consiglio n. 479/2008 è stato poi traslato all'interno del regolamento CE n. 1234/2007 sulla OCM Unica. Di conseguenza, al 31 luglio 2009 il regolamento CE del Consiglio n. 479/2008 ha cessato di avere efficacia, restando in vigore solo più quello sulla OCM Unica: dal 1° agosto 2008, quest'ultimo rappresenta dunque anche il regolamento «base» per il settore vitivinicolo.

Siffatta fusione non dovrebbe comportare (almeno per il momento) variazioni di sostanza, siccome il legislatore comunitario dichiara che il settore vitivinicolo viene accolto «*pienamente nel regolamento unico OCM, inserendo il tale regolamento le decisioni politiche adottate con il regolamento CE n.479/2008*» (10).

Per effetto di detta operazione, le norme di attuazione della riforma per il settore vitivinicolo – che risultano conformi ai principi sanciti dal regola-

---

(7) Regolamento CE n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, *recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)*, e successive modificazioni.

(8) COM(2008) 489 def., p. 2.

(9) Regolamento CE n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, *che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)*.

(10) *Considerando* n. 3 al regolamento CE del Consiglio n. 491/2009, cit., attuante la fusione della OCM Vino in quella Unica per il settore agricolo. Il suo *considerando* n. 4 precisa altresì che, in seguito a siffatta operazione, «*non si dovranno rimettere in discussione né le decisioni politiche prese al momento dell'adozione delle rispettive disposizioni da parte del Consiglio né la motivazione di tali decisioni politiche espressa nei pertinenti considerando dei relativi regolamenti*».

(11) L'abrogazione del regolamento CE n. 479/2008, cit., per la data del 31 luglio 2009 non pregiudica comunque la validità degli atti giuridici (ivi dunque compresi i relativi regolamenti di attuazione emanati dalla Commissione, di cui alle note seguenti) adottati sulla base del-

mento CE del Consiglio n. 478/2008 <sup>(11)</sup> – vanno lette con la seguente avvertenza. Quando le disposizioni attuative richiamano quest'ultimo provvedimento, il riferimento va ora fatto alle corrispondenti norme inerenti i prodotti vitivinicoli <sup>(12)</sup>, adesso introdotte nel regolamento «base» per la OCM Unica agricola <sup>(13)</sup>.

Non resta che ricordare quali sono i nuovi regolamenti, emanati dalla Commissione – abrogando nel contempo quelli precedentemente in vigore sulle medesime materie, fatto salvo un periodo transitorio – per dare attuazione alla riforma del settore vitivinicolo: il n. 555/2008 <sup>(14)</sup> (concernente i programmi di sostegno, gli scambi con i paesi terzi, il potenziale produttivo ed i controlli); il n. 436/2009 <sup>(15)</sup> (in tema di schedario viticolo, dichiarazioni obbligatorie e informazioni per il controllo del mercato, documenti di scorta al trasporto dei prodotti e tenuta dei registri); il n. 606/2009 <sup>(16)</sup> (incorporante nel nuovo Codice Enologico i principi e le raccomandazioni al riguardo fissati dall'Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino <sup>(17)</sup>); il n. 607/2009 <sup>(18)</sup> (relativo a denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette, menzioni tradizionali, etichettatura nonché presentazione di determinati prodotti vitivinicoli).

Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, possiamo procede-

---

l'atto abrogato: ciò viene chiarito dallo stesso regolamento abrogativo CE n. 491/2009, cit., all'art. 3, comma 2, nonché al *considerando* n. 3.

<sup>(12)</sup> Art. 3, comma 2, del regolamento CE n. 491/2009 del Consiglio, cit.

<sup>(13)</sup> Regolamento CE n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, cit.

<sup>(14)</sup> Regolamento CE n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, *concernente i programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, il potenziale produttivo ed i controlli nel settore vitivinicolo*.

<sup>(15)</sup> Regolamento CE n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, *concernente lo schedario viticolo, le dichiarazioni obbligatorie e le informazioni per il controllo del mercato, i documenti che scortano il trasporto dei prodotti e la tenuta dei registri nel settore vitivinicolo*.

<sup>(16)</sup> Regolamento CE n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009, *recante alcune modalità di applicazione del regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni*.

<sup>(17)</sup> Il regolamento CE n. 606/2009 della Commissione, cit., mentre all'art. 9 stabilisce che i requisiti di purezza e le specifiche delle sostanze, impiegate nell'ambito delle pratiche enologiche, sono quelli stabiliti dall'OIV nel proprio *Codex enologico internazionale*, all'art. 15 ufficializza la *Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV* medesima quale fonte regolatrice tale materia in ambito comunitario: ciò in attuazione rispettivamente dell'art. 30 e dell'art. 31 del regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio, cit.

<sup>(18)</sup> Regolamento CE n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009, *concernente le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli*.

re all'analisi che ci si è proposto, e cioè cercare sinteticamente di capire qual è la posizione del consumatore nelle nuove norme della OCM dedicate ai prodotti vitivinicoli.

Di primo acchito, sembra corretto affermare che la tutela del consumatore continua a basarsi sui tre consueti capisaldi, oggetto anche di numerosi accordi internazionali conclusi dalla Comunità con quelli che tra gli Stati terzi sono i principali produttori o consumatori di vino <sup>(19)</sup>.

Il primo bastione è dato dalle norme che regolano le tecniche di cantina <sup>(20)</sup>. Queste ultime rappresentano infatti le modalità con cui viene realizzato il vino, spesso comportanti l'utilizzo di additivi, talora suscettibili di lasciare residui nella bevanda finale (uno per tutti, l'anidride solforosa utilizzata come conservante). Inoltre, se la qualità di un vino discende soprattutto o, addirittura, unicamente dall'insieme dei trattamenti somministrati durante la sua lavorazione, al punto da fargli perdere o rendere molto labile il collegamento con le caratteristiche dell'uva pigiata, insorge il rischio per il consumatore di essere tratto in inganno sulle reali qualità del prodotto acquistato. La legislazione su tale materia persegue allora una duplice finalità: tutelare sia la salute <sup>(21)</sup>, sia l'interesse economico del consumatore <sup>(22)</sup>, consentendo la commercializzazione dei soli vini realizzati utilizzando esclusivamente le pratiche enologiche autorizzate dalla Comunità <sup>(23)</sup>.

Il secondo caposaldo sono le regole in materia di denominazioni di origine ed indicazioni geografiche protette <sup>(24)</sup>. I vini, autorizzati a fregiarsi di dette indicazioni di qualità <sup>(25)</sup> (le prime adesso individuate dalla sigla *DOP*, essendosi abbandonata la poco felice dicitura *v.q.p.r.d.* <sup>(26)</sup>, le seconde da

---

<sup>(19)</sup> Per una loro disamina, mi permetto di richiamare il mio scritto «*Le pratiche enologiche e la tutela delle indicazioni di qualità nell'accordo UE/USA sul commercio del vino ed in altri trattati della Comunità*», in AA.VV., *Le indicazioni di qualità degli alimenti - Diritto internazionale ed europeo*, a cura di Ubertazzi e Muñoz Espada, Milano, 2009, p. 348. I principi regolatori della materia si trovano nel titolo III del regolamento CE del Consiglio n. 479/2008, cit., e in particolare nel suo capo IV.

<sup>(20)</sup> Regolamento CE del Consiglio n. 478/2008, cit., titolo III, capo II.

<sup>(21)</sup> Art. 30, comma 1, lettera b) del regolamento CE n. 478/2008, cit.

<sup>(22)</sup> Art. 30, comma 1, lettera c) del regolamento CE n. 478/2008, cit.

<sup>(23)</sup> Art. 27, comma 1 e 4, del regolamento CE n. 478/2008, cit.

<sup>(24)</sup> Regolamento CE del Consiglio n. 478/2008, cit., titolo III, capo III, IV e V.

<sup>(25)</sup> Per un'approfondita e globale disamina delle diverse tematiche concernenti le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, si veda AA.VV., *Le indicazioni di qualità degli alimenti - Diritto internazionale ed europeo*, cit.

<sup>(26)</sup> Vino di Qualità Prodotto in Regione Determinata.

quella *IGP*) indicandole in etichetta, vanno infatti realizzati nel rispetto di un disciplinare di produzione <sup>(27)</sup> che, da un canto, limita spesso il ricorso alle tecniche di cantina ammesse in via generale e, dall'altro, impone sempre il raggiungimento di determinati parametri qualitativi, sia dal punto di vista chimico che organolettico. Il tutto sotto il controllo di organismi indipendenti, che – adesso non vi sono più dubbi <sup>(28)</sup> – devono offrire adeguate garanzie di obiettività ed imparzialità nel loro operato nonché disporre di personale qualificato <sup>(29)</sup> e delle risorse necessarie allo svolgimento delle loro funzioni <sup>(30)</sup> (così anche per il settore delle bevande spiritose, e cioè gli alcolici, la cui disciplina è contenuta in un apposito separato regolamento <sup>(31)</sup>). Nell'interesse anche dei consumatori <sup>(32)</sup>, alle indicazioni di qualità riconosciute dalla Comunità è pertanto conferita una speciale protezione, sì da vietare ogni forma di loro usurpazione <sup>(33)</sup> e, conseguentemente, il commercio dei prodotti responsabili di tale illecito. Gli stessi principi si applicano anche alle menzioni tradizionali <sup>(34)</sup>, che sovente accompagnano denominazioni di origine o indicazioni geografiche.

---

<sup>(27)</sup> Art. 35 del regolamento CE del Consiglio n. 478/2008, cit.

<sup>(28)</sup> In base al precedente regolamento CE del Consiglio n.1493/1999 (art. 58), cit., nella vecchia OCM Vino la materia dei controlli era regolata in modo meno rigoroso rispetto ad oggi. In Italia, ciò aveva consentito di attribuire – magari con qualche forzatura – competenza di controllo *erga omnes* ai consorzi dei produttori di vini a denominazione di origine, le quali consentivano loro di procedere a verificare il rispetto dei disciplinari non solo da parte dei rispettivi associati (il che però poteva ingenerare dubbi sull'imparzialità del controllore stesso, quando tale funzione assumeva valenza pubblicistica e non si limitava ad avere effetto meramente interno all'associazione), ma anche da parte dei produttori non aderenti al consorzio stesso (da cui la critica che questi ultimi erano in sostanza sottoposti ad un controllo affidato ad un organismo espressione dei loro diretti concorrenti).

<sup>(29)</sup> Emerge in modo inequivocabile il ruolo fondamentale esercitato dagli assaggiatori specializzati nell'esame organolettico dei vini. Per un'idea in merito alle problematiche che insorgono in sede di valutazione organolettica dei vini, si veda CASTINO, *Valutazione quantitativa della qualità dei vini*, in *L'Assaggiatore*, 2009, 3, p. 12.

<sup>(30)</sup> Art. 48 del regolamento CE del Consiglio n. 478/2008, cit. nonché artt. 24, 25, 26 e 27 del regolamento CE della Commissione n. 606/2009, cit.

<sup>(31)</sup> La disciplina per il settore delle bevande alcoliche è portata dal regolamento CE del Consiglio n.110/2008 del 15 gennaio 2008, *relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose*, il quale venne formalmente approvato lo stesso giorno in cui fu definito l'accordo politico in sede di Consiglio per la riforma della OCM Vino. Per un commento, ci si permette di rinviare a APPIANO, *Il nuovo regolamento CE sulle bevande spiritose*, in *questa rivista*, 2008, p. 444.

<sup>(32)</sup> Art. 33, comma 2, lettera a), punto ii), del regolamento CE del Consiglio n. 478/2008, cit.

<sup>(33)</sup> Art. 45 del regolamento CE del Consiglio n. 478/2008, cit.

<sup>(34)</sup> Artt. 54 e 55 del regolamento CE n. 478/2008, cit., nonché regolamento CE della

Il terzo bastione è fondato sulle disposizioni in materia di etichettatura e presentazione del vino <sup>(35)</sup> (ivi compreso l'uso di alcuni tipi di bottiglie <sup>(36)</sup>, visto il loro effetto evocativo sul consumatore), le quali rappresentano un po' un corollario delle precedenti, disciplinando in modo minuzioso – a seconda della tipologia di prodotto imbottigliato o comunque confezionato – cosa obbligatoriamente deve comparire sulla relativa etichetta <sup>(37)</sup> nonché cosa è invece indicabile in via facoltativa <sup>(38)</sup>, proibendo nel contempo la commercializzazione di quanto contrassegnato in modo non conforme <sup>(39)</sup>.

Nella nuova OCM Vino, dunque, la tutela del consumatore rappresenta un elemento giustificativo e – di conseguenza – un obiettivo dell'intera disciplina, perseguito essenzialmente mediante l'attività delle autorità amministrative competenti in materia, a livello sia nazionale sia comunitario, nonché dei vari citati organismi privati di controllo.

Ciò nonostante, oltre alle autorità in questione, i protagonisti della scena restano però i soli produttori e le loro associazioni professionali: il ruolo di questi ultimi è peraltro cosa perfettamente legittima, siccome la stessa normativa è pacificamente dettata anche nel loro interesse <sup>(40)</sup> e va a disciplinare tutti gli aspetti sensibili della loro attività aziendale e delle loro relazioni economiche. In quest'ultima ottica, il rischio dell'induzione in errore del consumatore emerge addirittura quale criterio decisionale per risolvere alcuni conflitti in capo ai produttori: le omonimie (problema insorgente in sede di procedure di registrazione, concernente sia nomi geografici omonimi a denominazioni o indicazioni già riconosciute <sup>(41)</sup>, sia termini omonimi a menzioni tradizionali già protette <sup>(42)</sup>); i rapporti tra marchi commerciali e menzioni tradizionali <sup>(43)</sup>; le condotte di mercato usurpatrici o comunque

---

Commissione n. 607/2009, cit., capo III (per la portata della protezione attribuita alle menzioni tradizionali, si veda in particolare il suo art. 40).

<sup>(35)</sup> Regolamento CE del Consiglio n. 478/2008, cit., titolo III, capo VI.

<sup>(36)</sup> Art. 57, comma 1, lettera *b*) del regolamento CE del Consiglio n. 478/2008, cit., nonché regolamento CE della Commissione n. 607/2009, cit., capo IV, sezione 3.

<sup>(37)</sup> Artt. 58 e 59 del regolamento CE del Consiglio n. 478/2008, cit., nonché regolamento CE della Commissione n. 607/2009, cit., capo IV, sezione 1.

<sup>(38)</sup> Art. 60 del regolamento CE del Consiglio n. 478/2008, cit., nonché regolamento CE della Commissione n. 607/2009, cit., capo IV, art. 49 e sezione 2.

<sup>(39)</sup> Art. 62 del regolamento CE del Consiglio n. 478/2008, cit.

<sup>(40)</sup> L'interesse dei produttori è infatti uno dei fondamenti della stessa politica agricola comunitaria, come sancito all'art. 33, comma 1, lettere *a*), *b*) C, del Trattato.

<sup>(41)</sup> Art. 42 del regolamento CE del Consiglio n. 479/2008, cit.

<sup>(42)</sup> Art. 42 del regolamento CE della Commissione 607/2009, cit.

<sup>(43)</sup> Art. 41 del regolamento CE della Commissione 607/2009, cit.

lesive ai danni di un'indicazione di qualità<sup>(44)</sup> o di una menzione tradizionale<sup>(45)</sup>.

Alla luce di tutto quanto sopra, ci si pone due domande.

## 2. - *Univocità di significato nelle indicazioni di qualità?*

Innanzitutto, ci si interroga – magari in modo un po' provocatorio – se il sistema così congeniato sia pienamente e totalmente trasparente. Chiariamo subito che il dubbio non è affatto quello che i consumatori non siano adeguatamente tutelati, ma se non sussiste forse qualche piccola lacuna nelle informazioni che vengono loro offerte.

A dare spazio a siffatte – forse eccessive – perplessità, è proprio la recente operazione di ravvicinamento, prima, e di fusione, poi, della OCM Vino in quella Unica.

In effetti, anche quest'ultima prevede per i prodotti agricoli ed alimentari la tutela delle denominazioni di origine (pure individuabili dalla sigla *DOP*) e delle indicazioni geografiche<sup>(46)</sup> (sigla *IGP*), oltre che delle specialità tradizionali garantite<sup>(47)</sup>. Con riferimento alle prime due menzionate indicazioni di qualità, la disciplina è per molti aspetti fortemente analoga a quella relativa alla medesima materia nel settore vitivinicolo: basti ricordare l'obbligo di conformità di ogni singolo prodotto al rispettivo disciplinare di produzione<sup>(48)</sup>, la cui osservanza viene controllata da organismi indipendenti dotati di adeguata capacità operativa<sup>(49)</sup>; la procedura per la regi-

---

<sup>(44)</sup> Art. 45, comma 1, lettera *d*), del regolamento CE del Consiglio n. 479/2008, cit.

<sup>(45)</sup> Art. 55 del regolamento CE del Consiglio n. 479/2008, cit., nonché art. 40 del regolamento CE della Commissione n. 607/2009, cit.

<sup>(46)</sup> Regolamento CE del Consiglio n. 510/2006 del 20 marzo 2006, *relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari* (e successive modificazioni), cui è stata data attuazione con il regolamento CE n. 1898/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 (e successive modificazioni).

<sup>(47)</sup> Regolamento CE del Consiglio n. 509/2006 del 20 marzo 2006, *relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari*.

<sup>(48)</sup> Art. 4 del regolamento CE del Consiglio n. 510/2006, cit.

<sup>(49)</sup> Artt. 10 e 11 del regolamento CE del Consiglio n. 510/2006, cit. Nella sentenza del 26 febbraio 2008, in causa C-132/05, *Parmesan*, punti 75-78, la Corte ha chiarito che le autorità deputate a tutelare il rispetto dei disciplinari sono quelle dello Stato cui appartiene un'indicazione di qualità e non quelle dello Stato membro ove possa venire in essere una sua usurpazione. Queste ultime non devono dunque agire d'ufficio, ma dovranno semmai prestare la necessaria assistenza alle prime. Ciò sulla base dell'art. 10, n. 4, del precedente regolamento CE del Consiglio n. 2081/1992, poi sostituito dal regolamento CE del Consiglio n. 510/2006, cit., il quale ripropone gli stessi principi agli artt. 10 e 11.

strazione delle stesse indicazioni di qualità<sup>(50)</sup>; le regole sulle omonimie<sup>(51)</sup> e sui rapporti tra indicazioni di qualità e marchi<sup>(52)</sup>.

Esistono però alcune differenze, sulle quali è bene concentrare l'attenzione, relative a taluni requisiti che devono essere soddisfatti affinché un prodotto benefici di un'indicazione di qualità.

Partiamo dalle denominazioni di origine.

Sia in campo agricolo che vitivinicolo – ove adesso la sigla è indistintamente *DOP* – è necessario innanzitutto che un determinato prodotto presenti qualità o caratteristiche essenzialmente o esclusivamente dovute ad un particolare ambiente geografico, ivi compresi i fattori umani e naturali ricollegabili al territorio stesso<sup>(53)</sup>. Inoltre, la produzione, la trasformazione e l'elaborazione di tale prodotto devono avvenire nella zona geografica delimitata<sup>(54)</sup>. Per il vino è altresì indispensabile che esso sia sempre ottenuto partendo da uve che provengono esclusivamente dalla zona geografica in questione<sup>(55)</sup>.

Per contro, per i prodotti agricoli ed alimentari tale requisito, ricollegabile alla provenienza delle materie prime<sup>(56)</sup>, non è parimenti rigoroso, poiché è talora derogabile<sup>(57)</sup>. In effetti, queste ultime<sup>(58)</sup> possono lecitamente provenire anche da una zona geografica più ampia di quella di tra-

---

<sup>(50)</sup> Artt. 5, 6, 7, 9 e 12 del regolamento CE del Consiglio n. 510/2006, cit.

<sup>(51)</sup> Art. 4, comma 3, del regolamento CE del Consiglio n. 510/2006, cit.

<sup>(52)</sup> Art. 4, comma 4, del regolamento CE del Consiglio n. 510/2006, cit.

<sup>(53)</sup> Art. 2, comma 1, lettera *a*), secondo trattino, del regolamento CE del Consiglio n. 510/2006, cit. per i prodotti agricoli; art. 34, comma 1, lettera *a*), punto *i*), del regolamento CE del Consiglio n. 479/2008, cit., per quelli vitivinicoli.

<sup>(54)</sup> Art. 2, comma 1, lettera *a*), terzo trattino, del regolamento CE del Consiglio n. 510/2006, cit. per i prodotti agricoli; art. 34, comma 1, lettera *a*), punto *iii*), del regolamento CE del Consiglio n. 479/2008, cit., per quelli vitivinicoli.

<sup>(55)</sup> Art. 34, comma 1, lettera *a*), punto *ii*), del regolamento CE del Consiglio n. 479/2008, cit.

<sup>(56)</sup> Art. 2, comma 1, lettera *a*), primo trattino, del regolamento CE del Consiglio n. 510/2006, cit.

<sup>(57)</sup> Art. 2, comma 3, del regolamento CE del Consiglio n. 510/2006, cit.

<sup>(58)</sup> In ogni caso (ai sensi dell'art. 5, comma 3, del regolamento CE della Commissione n. 1898/2006, cit.), qualora il prodotto protetto da una denominazione di origine sia di origine animale, il relativo disciplinare deve contenere norme dettagliate sull'origine e sulla qualità degli alimenti somministrati, i quali – nel limite del possibile – devono provenire dalla zona geografica cui si riferisce l'indicazione di qualità. Ciò vale sia quando tale materia prima è originaria del territorio delimitato dalla denominazione stessa, sia quando essa proviene invece da altra località grazie alla deroga di cui all'art. 2, comma 3, del regolamento CE del Consiglio n. 510/2006, cit.



sformazione, purché la prima sia delimitata (ma ben potrebbe trattarsi dell'intero territorio della Comunità, se il disciplinare di produzione nulla dice in proposito di restrizioni <sup>(59)</sup>, cosa peraltro ammissibile solo quando ciò serve a garantire la tipicità <sup>(60)</sup>) e sussistano condizioni particolari per la produzione delle materie prime in questione e debiti controlli. Stabilito ciò in via di principio, il Consiglio ha poi rinviato alla Commissione il compito di individuare quali sono le materie prime ammesse a beneficiare di detta deroga <sup>(61)</sup>: trattasi degli animali vivi, della carne e del latte <sup>(62)</sup>. Di conseguenza, seppure accomunate sotto la stessa sigla (*DOP*), per i prodotti agricoli ed alimentari sussistono in sostanza due situazioni un po' diverse tra loro, di cui solo quella più rigorosa – ove le materie prime sono originarie della stessa zona ove avviene la loro trasformazione – trova piena corrispondenza con quanto nel settore vitivinicolo si considera un prodotto a denominazione di origine protetta, conformemente alla relativa nozione presente negli Accordi TRIPS <sup>(63)</sup>.

Passiamo alle indicazioni geografiche tipiche, che invece si allontanano leggermente da detta nozione, se interpretata in senso restrittivo.

Sia in campo agricolo che vitivinicolo – ove adesso la sigla è indistintamente *IGP* – la qualità, la notorietà (definibile anche come reputazione) o altra caratteristica del prodotto deve essere semplicemente attribuibile alla sua origine geografica <sup>(64)</sup>. Secondo gli Accordi TRIPS, però, bisogna che tali pregi del prodotto risultino «*essentially attributable*» a quest'ultima.

---

<sup>(59)</sup> A titolo di esempio, si vedano le restrizioni rispettivamente presenti nei disciplinari di produzione di due formaggi *DOP* italiani: *Castelmagno* e *Parmigiano Reggiano*.

<sup>(60)</sup> Art. 5, comma 2, del regolamento CE della Commissione 1898/2006, cit.

<sup>(61)</sup> Art. 16, comma 1, lettera *a*), del regolamento CE del Consiglio n. 510/2006, cit.

<sup>(62)</sup> Art. 5, comma 1, del regolamento CE della Commissione 1898/2006, cit.

<sup>(63)</sup> Art. 22, comma 1, degli accordi TRIPS (*Trade – Related Aspects of Intellectual Property Rights*), conclusi a Marrakech il 15 aprile 1994, nell'ambito delle trattative note come «*Uruguay Round*» inerenti il *General Agreements on Trade and Tariffs* (GATT), attraverso i quali le tematiche inerenti i diritti della proprietà intellettuale – ivi incluse le indicazioni geografiche – sono state inserite negli accordi dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO), vincolanti per tutti i paesi ad essa aderenti. Questa la nozione di indicazione geografica contenuta nella norma citata: «*Geographical indications are, for the purposes of this Agreement, indications which identify a good as originating in the territory of a Member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristics of the good is essentially attributable to its geographical origin*».

<sup>(64)</sup> Art. 2, comma 1, lettera *b*), secondo trattino, del regolamento CE del Consiglio n. 510/2006, cit. per i prodotti agricoli, dove tra i requisiti caratterizzanti l'indicazione geografica è menzionata la «*reputazione*»; art. 34, comma 1, lettera *b*), punto *i*), del regolamento CE del Consiglio n. 479/2008, cit., per quelli vitivinicoli, dove invece viene usato il termine «*notorietà*».

Per quanto concerne il vino, esso deve poi essere ottenuto da uve che provengono per almeno l'85% esclusivamente dalla zona geografica in questione <sup>(65)</sup>, nella quale va altresì realizzata la produzione <sup>(66)</sup>.

Per quanto concerne i prodotti agricoli e alimentari, nuovamente ci si trova a confrontarsi con una disciplina più lassa rispetto al vino. In effetti, è sufficiente che nella zona geografica, considerata come luogo di origine, avvenga la loro produzione o trasformazione o elaborazione <sup>(67)</sup>. Emblematico in Italia il caso della *IGP «Mortadella Bologna»* <sup>(68)</sup>: sebbene l'indicazione geografica richiami un territorio alquanto ristretto, il relativo disciplinare ammette che la zona di produzione si estenda a Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto, Provincia di Trento, Toscana, Marche e Lazio, senza peraltro prevedere limitazioni di sorta alla provenienza delle carni suine costituenti la materia prima di tale notorio insaccato <sup>(69)</sup>.

In definitiva. Tanto l'espressione *DOP* quanto quella *IGP* – ora applicate indistintamente sia al settore agricolo ed alimentare <sup>(70)</sup> sia a quello viti-

---

<sup>(65)</sup> Art. 34, comma 2, lettera *b*), punto *ii*), del regolamento CE del Consiglio n. 479/2008, cit.

<sup>(66)</sup> Art. 34, comma 2, lettera *b*), punto *iii*), del regolamento CE del Consiglio n. 479/2008, cit.

<sup>(67)</sup> Art. 2, comma 1, lettera *b*), terzo trattino, del regolamento CE del Consiglio n. 510/2006, cit.

<sup>(68)</sup> D. M. 7 ottobre 1998, in G.U. n. 252 del 28 ottobre 1998.

<sup>(69)</sup> In circostanze analoghe a quelle della *IGP «Mortadella Bologna»*, vi è da chiedersi se il termine geografico stia ancora realmente ad evocare un territorio capace di conferire particolari caratteristiche organolettiche al salume considerato originario di tale luogo. Ovvero, se non è forse più congruo ritenere che il termine in questione esprima piuttosto una mera idea di reputazione, sostanzialmente ricollegabile alla presenza di un disciplinare nonché ai relativi controlli, e valga allora ad identificare un prodotto di qualità (ma non un semplice tipo di prodotto, perché in tale ipotesi si sarebbe in presenza di un termine dal significato generalizzato e, dunque, non meritevole di protezione: art. 3, comma 1, del regolamento del Consiglio n. 510/2006, cit., per i prodotti agricoli e alimentari; art. 43, comma 1 del regolamento CE del Consiglio n. 479/2008, cit. per il vino; si veda anche la sentenza della Corte in causa C-132/05, *Parmesan*, cit., punto 36 e 53), a prescindere dalla sua effettiva provenienza geografica, che in definitiva perderebbe rilevanza. Qualora si dovesse convenire per la seconda ipotesi appena prospettata, la funzione dell'indicazione geografica si avvicinerebbe molto a quella del marchio collettivo, siccome la loro differenziazione andrebbe ravvisata nella natura pubblicitaria della prima e privatistica del secondo. In tal senso sembrerebbero le conclusioni presentate il 18 dicembre 2008 dall'Avv. Gen. Jàn Mazák nella causa C-343/07, *Bavaria*, ove al punto 112 si legge: «Ciò che è decisivo ai fini della registrazione di una *IGP* non è se la qualità, la reputazione o altre caratteristiche specifiche di un determinato tipo o marca di birra siano attribuibili alla sua origine geografica, ma se un tale nesso possa essere stabilito tra la bevanda birra e l'origine geografica in questione», ove per nesso potrebbe forse intendersi la semplice origine delle tecniche di lavorazione di un prodotto e conseguentemente quella del relativo disciplinare di produzione.

<sup>(70)</sup> Per l'olio di oliva, la disciplina su *DOP* e *IGT* è integrata del regolamento CE della

vinicolo – pur contrassegnando sempre un prodotto di qualità ottenuto nel rispetto di un disciplinare, non forniscono un'informazione del tutto univoca al consumatore. In effetti, fermo restando che i presupposti per una *DOP* sono inequivocabilmente diversi da quelli per una *IGP*, il legame con il territorio presenta comunque non irrilevanti differenze di intensità, quando si indaga su come tale elemento – che però è proprio quanto rileva nell'immaginario del consumatore – assurga a caratterizzare un'indicazione di qualità per i prodotti agricoli ed alimentari rispetto a quella omonima per il vino. Ciò tuttavia non vale sempre per la *DOP*, ma solo quando per quella agricola/alimentare opera la deroga che consente di produrre usando materie prime provenienti da una zona più ampia rispetto a quella geografica cui si riferisce l'indicazione di qualità.

Tale situazione suscita forse qualche perplessità, siccome rischia di falsare almeno parzialmente la consapevolezza del consumatore nell'adottare le proprie determinazioni all'acquisto <sup>(71)</sup>, che nella maggior parte dei casi avvengono verosimilmente in seguito ad una veloce valutazione, condotta senza conoscere quanto di volta in volta disposto dai singoli disciplinari circa l'origine delle materie prime.

---

Commissione n. 1019/2002 del 13 giugno 2002 (*GUCE* L 155 del 14 giugno 2002, p. 27), il cui considerando 6 evidenzia che sono riservate loro le designazioni d'origine a livello regionale. Per contro, con il successivo regolamento CE della Commissione n. 182/2009/CE del 6 marzo 2009 (art. I, comma 3 e 4: *ibidem*, L 63 del 7 marzo 2009, p. 6), è stato imposto che sull'etichetta degli oli d'oliva extra vergini e vergini venga ora obbligatoriamente indicato lo Stato da cui essi sono originari. Cosa in precedenza solo facoltativa, poiché mancavano gli strumenti di controllo. Pur applicandosi a tutti gli oli di oliva in questione, siffatta previsione di fatto interessa soprattutto quelli che non sono né *DOP* né *IGP* (dunque realizzati in assenza di un disciplinare di produzione); rappresentando però questi ultimi una quota di mercato decisamente rilevante, la novella legislativa è di fondamentale interesse per produttori e consumatori. Tale designazione di origine, che è dunque riferita al nome di uno Stato o a quello della Comunità, «*corrisponde alla zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l'olio*» (art. 4, comma 5, del regolamento CE n. 1019/2002, cit. Regole particolari vigono se la zona di produzione delle olive differisce da quella del frantoio).

<sup>(71)</sup> La corretta informazione al consumatore è uno degli elementi fondamentali per la sua tutela: valga ricordare al riguardo la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2005, *relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno*. La dottrina in materia di diritto comunitario del consumo è alquanto vasta: pubblicati su *questa rivista* si possono ricordare i contributi di CALVO, *Il concetto di consumatore, l'argomento naturalistico ed il sonno della ragione*, 2003, p. 715; DELLI PRISCOLI, «*Consumatore*», «*imprenditore debole*» e principio di uguaglianza, 2003, p. 749; PONCIBÒ, *Il consumatore medio*, 2007, p. 734.

Per completezza, occorre ricordare cosa deve figurare sull'etichetta di un prodotto che, avendo i requisiti relativi ad un'indicazione di qualità, venga commercializzato mettendo in evidenza siffatta sua caratteristica, e cioè scrivendo il nome geografico a cui si ha diritto.

A seconda della tipologia dell'indicazione di qualità, i prodotti agricoli ed alimentari di origine comunitaria devono <sup>(72)</sup> necessariamente riportare in etichetta rispettivamente la relativa dicitura («*denominazione di origine protetta*») o «*indicazione geografica protetta*») o il simbolo comunitario <sup>(73)</sup> ad esse associato. Per contro, per i prodotti di origine estera, quanto appena detto rappresenta una mera facoltà <sup>(74)</sup>.

Per quanto concerne il vino, sia esso prodotto nella Comunità o in uno Stato terzo <sup>(75)</sup>, vige l'obbligo di indicare in etichetta l'espressione «*denominazione di origine protetta*» o «*indicazione geografica protetta*». Tuttavia, queste ultime possono essere sostituite da menzioni tradizionali di pari significato <sup>(76)</sup> (per l'Italia <sup>(77)</sup>: *d.o.c.* <sup>(78)</sup>, *d.o.c.g.* <sup>(79)</sup>, *vino dolce naturale*, in vece di *DOP*; *i.g.t.* <sup>(80)</sup>, al posto di *IGP*). L'apposizione del relativo simbolo comunitario è facoltativa <sup>(81)</sup>.

Appare adesso opportuno aprire una parentesi, onde chiarire che l'assenza in etichetta di un'indicazione di qualità non implica automaticamente che il relativo vino è mediocre, ma solo che esso non rispetta alcun disciplinare: ciò può avere una duplice valenza.

Da un canto, la libertà dai vincoli discendenti da un disciplinare consente di realizzare significative economie in fase di produzione, suscettibili

---

<sup>(72)</sup> Art. 8, comma 2, del regolamento CE del Consiglio n. 510/2006, cit.

<sup>(73)</sup> Allegato V al regolamento CE della Commissione n. 1898/2006, cit.

<sup>(74)</sup> Art. 8, comma 3, del regolamento CE del Consiglio n. 510/2006, cit.

<sup>(75)</sup> Art. 82, comma 1, del regolamento CE del Consiglio n. 510/2006, cit., il quale fa comunque salve eventuali diverse disposizioni contenute in accordi internazionali in materia di commercio del vino.

<sup>(76)</sup> Art. 59, comma 3, lettera *a*), del regolamento CE del Consiglio n. 510/2006, cit.

<sup>(77)</sup> Allegato XII, parte A, al regolamento CE della Commissione n. 607/2009, cit., che per l'Italia, visto il regime linguistico della Valle d'Aosta e del Trentino Alto Adige, indica anche: *Kontrollierte Ursprungsbezeichnung, Kontrollierte und Garantierte Ursprungsbezeichnung*, quali menzioni in lingua tedesca sostitutive dell'espressione *DOP*; *Landwein, Vin de Pays*, quali menzioni, rispettivamente in lingua tedesca e francese, sostituite di *IGP*.

<sup>(78)</sup> *Denominazione di origine controllata*.

<sup>(79)</sup> *Denominazione di origine controllata e garantita*.

<sup>(80)</sup> *Indicazione geografica tipica*.

<sup>(81)</sup> Art. 60, comma 1, lettera *e*) del regolamento CE del Consiglio n. 479/2008, cit., nonché art. 65 del regolamento CE della Commissione n. 607/2009, cit.

però di ripercuotersi negativamente sulle caratteristiche qualitative finali del vino: verosimilmente, trattasi della situazione più comune.

Dall'altro, però, per alcuni produttori i vincoli in questione (ad esempio quelli che impongono di usare solo determinati tipi di uve ovvero quelli di raggiungere un preciso risultato organolettico, perché tipico dell'indicazione geografica corrispondente al disciplinare medesimo) rappresentano ostacoli alla realizzazione di vini che – pur mantenendo un elevato livello qualitativo – vengono ritenuti più corrispondenti ai gusti dei consumatori costituenti il mercato di riferimento, che a seconda dei casi si vogliono conquistare offrendo prodotti aventi caratteristiche o del tutto nuove ovvero più simili ai sentori cui il loro palato è abituato.

In queste ultime e più rare circostanze, ove il produttore volutamente sceglie di creare un vino di qualità non conforme al disciplinare vigente nel territorio ove è localizzata la propria azienda, l'unico elemento valevole a contraddistinguere il prodotto è il marchio: la sfida, dunque, è che i consumatori apprezzino il vino ed imparino a riconoscere il marchio stesso, così da comprare in futuro quanto con esso contrassegnato, ritenendolo un segno di qualità.

Per contro, quando il consumatore si determina ad acquistare per effetto della presenza di un'indicazione di qualità in etichetta, egli viene principalmente garantito dalla serietà dei controlli <sup>(82)</sup> che rendono effettivo il rispetto del disciplinare di produzione (se fatti in modo blando, peraltro, non solo viene lesa solo l'interesse del consumatore, ma subisce pure pregiudizio il prestigio della stessa denominazione d'origine o indicazione geografica, con danno per tutti coloro che la utilizzano) nonché

---

<sup>(82)</sup> Merita evidenziare alcune dibattute questioni, che in Italia talora sorgono in sede di verifica organolettica dei requisiti posseduti dai vini candidati ad essere commercializzati con un'indicazione di qualità. Se un vino presenta sì la prevista tipicità, ma non è pienamente soddisfacente sotto il profilo organolettico complessivo, può essere «promosso»? Per contro, qual è la sorte di un vino pregevole sul piano organolettico, ma carente sul piano della tipicità, quando quest'ultima corrisponde a caratteristiche ben precise? Verosimilmente, in base ad un approccio rigoroso, nel secondo caso va negato al produttore di fregiare l'etichetta con la pretesa indicazione di qualità. Nel primo caso, ove evidentemente il consumatore subisce un maggiore pregiudizio, la soluzione non è forse così immediata, come invece si potrebbe pensare. Se il disciplinare risulta lacunoso o troppo lasso circa i controversi requisiti organolettici, limitandosi a prevedere in cosa consiste la tipicità, risulta forse più difficile impedire che il vino in questione venga commercializzato con la rivendicata indicazione di qualità: in tali circostanze, il divieto potrebbe forse discendere solo in base all'esito dell'esame chimico del prodotto, qualora quest'ultimo sia a sua volta in grado di evidenziare i vizi emersi in sede di valutazione organolettica.

dal rigore <sup>(83)</sup> del disciplinare stesso. Ciò non toglie poi che ciascun produttore affianchi il proprio marchio all'indicazione di qualità, confidando che la notorietà del primo rafforzi quella della seconda.

### 3. – *Uno spazio per l'azione delle associazioni dei consumatori?*

Passiamo adesso alla seconda domanda che ci si è posto, e cioè se nelle norme della OCM concernenti il vino non sia individuabile qualche spazio per un ruolo attivo da parte dei consumatori, sì da controbilanciare un poco quello molto ampio giustamente riservato ai produttori.

---

<sup>(83)</sup> Definire il livello di rigore per un disciplinare di produzione è verosimilmente una decisione che comporta un certo dilemma. Difatti, se si propende a fissare requisiti molto restrittivi, sicuramente il vino presenterà un alto livello qualitativo, ma ciò comporterà un incremento del suo prezzo finale, che potrebbe risultare di ostacolo alla commercializzazione, specie qualora il vino rientri in un segmento di mercato molto concorrenziale. Inoltre, in una simile ipotesi, molti produttori soggetti al disciplinare magari potrebbero anche non riuscire ad accedere all'indicazione di qualità. Per contro, parametri alquanto lassi portano a screditare la stessa denominazione di origine, facendo così sostanzialmente venire meno il suo valore di indicazione qualitativa (anzi, la sua stessa esistenza perderebbe ragione d'essere). In tali estreme circostanze, a contrassegnare la qualità resterebbe solo il marchio dei produttori, peraltro difficilmente interessati ad utilizzare in etichetta la stessa denominazione d'origine. In considerazione di ciò, solitamente nel predisporre i disciplinari la scelta ricade nel definire sì una posizione intermedia tra i citati estremi, ma variabilmente collocata, a seconda delle caratteristiche della singola denominazione di origine e del relativo settore di mercato. Sulla base delle regole così definite, i produttori più agguerriti nel *marketing* usano poi creare diverse « linee » di vini (corrispondenti a livelli qualitativi che evolvono da quello « base », più economico, a quelli di maggior pregio organolettico, ovviamente più cari), magari commercializzate con marchi differenti. In tale contesto, allora, il disciplinare rappresenta il minimo comune denominatore non solo tra i vini della gamma offerta dal medesimo produttore, ma tra tutti i vini recanti la medesima indicazione di qualità, anche se realizzati da soggetti differenti. In altre parole, il disciplinare fissa la tipicità di fondo per tutti i prodotti tenuti a rispettarlo ed i relativi requisiti chimici ed organolettici, così rappresentando – se il suo rigore è stato fissato in modo ragionevole – la garanzia per i consumatori circa il livello qualitativo minimo del prodotto. Detta garanzia assume particolare rilevanza per il consumatore, quando egli non sa orientarsi tra i marchi e le ditte (magari possono comparire solo queste ultime) dei vari produttori indicate in etichetta. Situazione peraltro alquanto comune, se i secondi sono molto numerosi ed il primo non è un buon conoscitore del mondo enoico. Merita poi ricordare che – secondo il nostro Ministero per le politiche Agricole ed Ambientali – al 31/12/2008 in Italia le *DOCG* sono 41, le *DOC* 316 e le *IGT* 120. In base ai dati dell'Unione Italiana Vini, attualmente in Italia vi sono circa 600 cantine sociali e poco meno di 30.000 aziende che imbottigliano vini (dalla grande azienda al piccolissimo viticoltore).

Ciò parrebbe forse ravvisabile nell'ambito della procedura<sup>(84)</sup> per la registrazione, la modificazione ovvero la cancellazione<sup>(85)</sup> delle indicazioni di qualità.

Ampiamente riformata rispetto al passato, per ciascuna di dette operazioni – relative ad una indicazione di qualità riconducibile ad uno Stato membro – la procedura è oggi strutturata su due livelli: dapprima dinanzi alle competenti autorità nazionali e successivamente avanti la Commissione, che chiude l'intero procedimento con una propria decisione sull'istanza pendente. Qualora si tratti invece di un'indicazione di qualità appartenente ad uno Stato terzo, tutto avviene invece solo in sede comunitaria.

Nella fase nazionale preliminare, relativa all'esame di una di dette domande<sup>(86)</sup>, «*ogni persona fisica o giuridica avente un legittimo interesse . . . può fare opposizione alla proposta presentando allo Stato membro una dichiarazione debitamente motivata*», a condizione che detto soggetto sia stabilito o residente sul territorio di tale paese<sup>(87)</sup>. Allo scopo, è altresì previsto che la domanda in questione venga adeguatamente pubblicizzata e sussista un termine congruo (almeno 2 mesi) per la presentazione delle opposizioni.

Superato favorevolmente tale stadio, si apre la fase comunitaria centralizzata. In tale contesto, dopo una nuova pubblicizzazione della domanda pendente, è nuovamente previsto che «*ogni persona fisica o giuridica avente un legittimo interesse*» possa opporsi, in questo caso a condizione che tale soggetto sia stabilito o residente in uno Stato membro diverso da quello cui è riconducibile l'indicazione di qualità ovvero in un paese terzo<sup>(88)</sup>. Segue la decisione finale adottata dalla Commissione.

Per quanto poi concerne le domande di cancellazione, è altresì stabilito che «*su richiesta debitamente motivata . . . di persona fisica o giuridica avente un legittimo interesse*», può essere adottata tale decisione<sup>(89)</sup>.

Così sancisce il regolamento «base» del Consiglio<sup>(90)</sup>, senza nulla spe-

---

<sup>(84)</sup> Regolamento CE del Consiglio n. 479/2008, titolo III, capo IV, sezioni da 2 a 6, cit., nonché regolamento CE della Commissione n. 607/2009, capo II, sezioni da 1 a 5, cit.

<sup>(85)</sup> Art. 50, comma 2, del regolamento CE n. 479/2008, cit., il quale stabilisce che alle domande di cancellazione si applicano *mutatis mutandis* le norme relative alle domande di protezione, di cui agli artt. da 38 a 41 del medesimo provvedimento.

<sup>(86)</sup> Si ricorda che l'art. 38 del regolamento CE del Consiglio n. 479/2008, cit., inerente la fase di esame preliminare nazionale per le domande di protezione, si applica anche alle domande di cancellazione, per effetto del successivo suo art. 50, comma 2.

<sup>(87)</sup> Art. 38, comma 3, secondo paragrafo, del regolamento CE del Consiglio n. 479/2008, cit.

<sup>(88)</sup> Art. 40, comma 1, del regolamento CE del Consiglio n. 479/2008, cit.

<sup>(89)</sup> Art. 50, comma 1, del regolamento CE del Consiglio n. 479/2008, cit.

<sup>(90)</sup> Regolamento CE del Consiglio n. 479/2008, cit.

cificare in merito alla natura dell'interesse che conferisce la legittimazione a presentare sia le opposizioni alle registrazioni concernenti nuove indicazioni di qualità, sia le domande per la cancellazione di indicazioni già riconosciute. Pure nulla viene detto in merito ai dettagli dell'analogia procedura per tutelare le menzioni tradizionali <sup>(91)</sup>.

Tuttavia, tale provvedimento offre forse qualche ulteriore indizio al riguardo.

Iniziamo a rilevare che, sebbene legittimati a presentare le domande di protezione per le indicazioni di qualità siano le sole associazioni dei produttori, al loro fianco è prevista la partecipazione di «*altre parti interessate*» <sup>(92)</sup>.

Maggiori elementi si evincono dalle norme che stabiliscono il contenuto di tali domande di protezione <sup>(93)</sup>. Queste ultime vanno infatti corredate con un fascicolo tecnico, contenente il disciplinare di produzione, il quale rappresenta il fulcro per l'intero sistema delle indicazioni di qualità. Orbene, il disciplinare in questione deve permettere «*agli interessati di verificare le condizioni di produzione relative alla denominazione di origine o all'indicazione geografica*», contenendo fra l'altro le seguenti indicazioni <sup>(94)</sup>. In ogni caso, la delimitazione della relativa zona geografica; le rese massime per ettaro; l'indicazione delle varietà di uva con cui il vino è ottenuto. Inoltre, se il vino è a denominazione di origine, esso va descritto, indicando le sue principali caratteristiche analitiche ed organolettiche. Bisogna poi evidenziare gli elementi in virtù dei quali le sue qualità sono essenzialmente o esclusivamente riconducibili all'ambiente geografico ove è prodotto. Se il vino è invece ad indicazione geografica, la sua descrizione prevede sempre di citarne le principali caratteristiche analitiche, mentre per quelle organolettiche basta una loro semplice valutazione o indicazione. Va poi esplicitata la ragione per cui la qualità, la notorietà ovvero altre caratteristiche del prodotto discendono dalla sua origine geografica.

Da suddetta previsione, sembra evincersi che i soggetti «*interessati*» non sono unicamente i concorrenti dei produttori beneficiari dell'indicazione di qualità, e cioè coloro che sul medesimo territorio vinificano senza rispettare il disciplinare ovvero che, a prescindere dal luogo di produzione, hanno diritto a fregiare i loro vini con indicazioni di qualità o marchi omonimi. A ben vedere, si direbbe che i soggetti in questione nemmeno si limitano ai titolari di un mero interesse economico, ma si identificano con i por-

---

<sup>(91)</sup> Art. 56 del regolamento CE del Consiglio n. 479/2008, cit.

<sup>(92)</sup> Art. 37, comma 1, del regolamento CE del Consiglio n. 479/2008, cit.

<sup>(93)</sup> Art. 35 del regolamento CE del Consiglio n. 479/2008, cit.

<sup>(94)</sup> Art. 35, comma 2, del regolamento CE del Consiglio n. 479/2008, cit.



tatori dell'interesse stesso che ha giustificato l'adozione delle norme sulle indicazioni di qualità: dunque non solo i produttori, ma anche i consumatori, entrambe posti sul medesimo piano! Valga infatti ricordare che le regole sulle tecniche di cantina, sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche, sull'etichettatura «*sono basate sulla protezione dei legittimi interessi dei consumatori e dei produttori*»<sup>(95)</sup>.

Alla luce di quanto sopra, dunque, sembra lecito sostenere che le associazioni dei consumatori siano pienamente legittimate ad intervenire in opposizione nelle procedure per il riconoscimento di nuove indicazioni di qualità nonché a promuovere la cancellazione di quelle già esistenti. In tale ottica, allora, detta legittimazione a maggior ragione andrebbe forse attribuita alle associazioni che hanno come scopo sociale promuovere e tutelare le tradizioni enogastronomiche ovvero si occupano della valutazione organolettica dei vini<sup>(96)</sup>.

Ammettere la legittimazione in questione gioverebbe anche al buon esito della fase istruttoria davanti alla Commissione concernente l'esame delle domande di protezione o di cancellazione delle indicazioni di qualità. In tale sede, infatti, l'apporto delle associazioni dei consumatori e di quelle equiparabili contribuirebbe verosimilmente a raggiungere un risultato il più oggettivo possibile, posto che le opposizioni alle richieste di protezione ovvero le istanze di cancellazione vanno debitamente motivate, fornendo informazioni dettagliate sui fatti e sulle prove rilevanti. Siffatto contributo alla fase istruttoria potrebbe verosimilmente incentrarsi sulla descrizione dell'interazione causale fra il territorio e le caratteristiche del prodotto, per quanto concerne le domande di protezione<sup>(97)</sup> (così evitando il fenomeno delle indicazioni di qualità esistenti solo «sulla carta», frutto di creazione sul piano amministrativo per mera volontà politica locale, ma senza una reale corrispondenza nel mondo produttivo) ovvero sull'effettivo rispetto del disciplinare, per quanto concerne quelle di cancellazione<sup>(98)</sup>. Va infatti ricordato che su siffatte materie la Commissione non è dotata di poteri d'indagine autonomi, ma decide sempre «*in base alle prove di cui dispone*»<sup>(99)</sup>.

---

<sup>(95)</sup> Art. 33, comma 2, del regolamento CE del Consiglio n. 479/2008, cit.

<sup>(96)</sup> In Italia, previa verifica dei loro statuti, potrebbe magari trattarsi dell'Organizzazione Nazionale Assaggiatori Vino (riconosciuta con il d.P.R. n. 563 del 6 luglio 1981) e dell'Associazione Italiana Sommeliers (riconosciuta con d.P.R. n. 539 del 6 aprile 1973).

<sup>(97)</sup> Art. 7 del regolamento CE della Commissione n. 607/2009, cit.: comma 2, lettera c), per le denominazioni di origine; comma 3, lettera c), per le indicazioni geografiche.

<sup>(98)</sup> Art. 23, comma 3, del regolamento CE della Commissione n. 607/2009, cit.

<sup>(99)</sup> Per le decisioni in merito alle domande di protezione delle indicazioni di qualità, di-

Nonostante quanto sancito dal Consiglio nel regolamento «base»<sup>(100)</sup>, nel relativo provvedimento di attuazione<sup>(101)</sup>, pur invocando ripetutamente l'interesse del consumatore<sup>(102)</sup>, la Commissione quanto meno in alcune ipotesi esclude – si direbbe illegittimamente, se si conviene con la tesi appena prospettata – la sussistenza della legittimazione in questione in capo alle loro associazioni ed a quelle equiparabili.

Ciò vale sicuramente in relazione alle procedure di opposizione alle domande di protezione per nuove indicazioni di qualità, ove i soggetti legittimati a proporle vengono espressamente individuati solo nei titolari di diritti anteriori (marchi o altre indicazioni di qualità già riconosciute) ovvero di marchi notori, che verrebbero pregiudicati dall'accoglimento dell'istanza<sup>(103)</sup>. Lo stesso dicasi con riferimento alle opposizioni contro le domande di protezione per nuove menzioni tradizionali<sup>(104)</sup>.

---

sponde l'art. 16, comma 3, del regolamento CE della Commissione n. 607/2009, cit.; per quelle di protezione delle menzioni tradizionali, l'art. 38, comma 4 del medesimo provvedimento; per quelle sulle richieste di cancellazione, il suo art. 23, comma 3.

<sup>(100)</sup> Regolamento CE del Consiglio n. 479/2008, cit.

<sup>(101)</sup> Regolamento CE della Commissione n. 607/2009, cit.

<sup>(102)</sup> Regolamento CE della Commissione n. 607/2009, cit., ove l'interesse del consumatore viene individuato: talora in quello a ricevere informazioni, si da giustificare la disciplina del registro comunitario delle indicazioni di qualità (*considerando* n. 8) nonché le minuziose regole in materia di etichettatura dei prodotti (*considerando* nn. 18 e 24, ove si fa riferimento alle «*aspettative dei consumatori*»); talora in quello ad evitare l'induzione in errore, conseguente all'uso improprio delle menzioni tradizionali di menzioni comunitarie (*considerando* n. 12) ovvero di paesi terzi (*considerando* n. 13); talora ancora in quello a non subire false evocazioni, a causa dell'uso generalizzato di determinate tipologie di bottiglie, invece riservato ad alcuni tipi di vini (*considerando* n. 24).

<sup>(103)</sup> Art.15, comma 1 e 2, del regolamento CE della Commissione n. 607/2009, cit. ed allegato III. Quest'ultimo riporta il modello per il ricorso in opposizione, ove viene indicato che i motivi possono essere fondati sulla violazione delle seguenti norme del regolamento CE del Consiglio n. 479/2008, cit.: art. 42, paragrafo 1 e 2 (omonimia della nuova indicazione di qualità con altre già riconosciute ovvero con luoghi diversi da quelli corrispondenti all'indicazione stessa); art. 43, paragrafo 2 (indicazione di qualità che potrebbe indurre in errore il consumatore rispetto a vini già commercializzati con marchio notorio e dotato di reputazione); art. 45, paragrafo 2, lettere *a, b, c e d* (marchio anteriore che potrebbe cagionare una lesione alla protezione della indicazione di qualità, una volta riconosciuta quest'ultima: la situazione è disciplinata dall'art. 44, comma 2, del medesimo regolamento CE del Consiglio 479/2008).

<sup>(104)</sup> Art. 38, commi 1 e 2, e 39, comma 4, del regolamento CE della Commissione n. 607/2009, cit. ed allegato VIII, portante il modello per il ricorso in opposizione. I relativi motivi si basano sulla violazione delle seguenti norme del regolamento medesimo: art. 31 (lingua da usare per esprimere la menzione); art. 35, oltre all'art. 54 del regolamento «base» (mancanza dei presupposti per il riconoscimento); art. 40, paragrafo 2, lettere *a, b e c* (mar-

Meno netta la situazione concernente la proposizione delle istanze per la cancellazione di indicazione di qualità già riconosciute. Qui la Commissione si limita ad imporre al richiedente di indicare qual è il proprio «*interesse legittimo*» ad una decisione di cancellazione<sup>(105)</sup>, conformemente a quanto disposto nel regolamento «base»<sup>(106)</sup>. Il che non pare escludere a priori le associazioni dei consumatori e quelle equiparabili. Pure le cause per la cancellazione non si direbbero ricollegabili all'esclusivo interesse dei produttori concorrenti e, pertanto, parrebbero lasciare spazio alla legittimazione dei consumatori. Esse sono infatti ricollegabili alla violazione del disciplinare di produzione ovvero alla mancanza di idonee garanzie per la sua osservanza<sup>(107)</sup>: come si è già spiegato, quest'ultimo trova la sua ragion d'essere anche nell'interesse del consumatore<sup>(108)</sup>. Analoga la disciplina dettata dalla Commissione, in relazione alle domande di cancellazione avverso menzioni tradizionali già riconosciute<sup>(109)</sup>.

ERMENEGILDO MARIO APPIANO

---

chio anteriore che potrebbe cagionare una lesione alla protezione della menzione tradizionale, una volta riconosciuta quest'ultima); art. 41, paragrafo 3 (menzione tradizionale che potrebbe indurre in errore il consumatore rispetto a vini già commercializzati con marchio notorio e dotato di reputazione); art. 42, paragrafi 1 e 2 (omonimia della nuova menzione tradizionale con altre già riconosciute ovvero con luoghi diversi da quelli corrispondenti all'indicazione stessa).

<sup>(105)</sup> Art. 22, comma 1, lettera *a*) del regolamento CE della Commissione n. 607/2009, cit.

<sup>(106)</sup> Art. 50, comma 1, del regolamento CE del Consiglio n. 479/2008, cit.

<sup>(107)</sup> Art. 23, comma 3, del regolamento CE della Commissione n. 607/2009, cit. ed allegato V, portante il modello per la richiesta di cancellazione avverso un'indicazione di qualità riconosciuta. I relativi motivi vengono indicati nella violazione delle seguenti norme del regolamento CE del Consiglio n. 479/2008, cit.: art. 34, paragrafo 1, lettere *a* e *b* (insussistenza dei presupposti per la sussistenza dell'indicazione di qualità); art. 35, paragrafo 2, lettere *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, *f*, *g*, *h* e *i* (mancato rispetto del disciplinare di produzione).

<sup>(108)</sup> Art. 33, comma 2, del regolamento CE del Consiglio n. 479/2008, cit.

<sup>(109)</sup> Artt. 45 e 46 del regolamento CE della Commissione n. 607/2009, cit. ed allegato IX, portante il modello per la richiesta di cancellazione contro una menzione tradizionale già riconosciuta. I relativi motivi sono identici a quelli per l'opposizione avverso la domanda di protezione per una nuova menzione tradizionale, di cui all'allegato VIII (già illustrati in nota precedente).